



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA

Palermo 11 GEN. 2019

Risposta a _____

del _____

prot. n. 1203

OGGETTO: Progetti di impianti di produzione di energia elettrica da FER –
Disposizioni Dirigenziali.

Allegati: _____

Al Dirigente responsabile del
Servizio 3 – Autorizzazioni e Concessioni
SEDE

Nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Energetico Regionale, al fine di valorizzare e qualificare l'apporto dell'imprenditoria privata al conseguimento degli obiettivi regionali di transizione energetica, si dispone quanto segue:

A) Qualificazione economico/finanziaria dei proponenti:

nell'ambito della documentazione da dover acquisire ai sensi del punto 1, lett. a), dell'art.4 del DPRS n.48/2012 per la procedibilità della pratica e quindi per il suo esame in Conferenza di Servizi, in conformità a quanto analogamente previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico nel proprio Decreto incentivi in corso di emanazione, dovrà essere richiesto ai vari proponenti di Progetti di impianti di produzione di energia elettrica da FER di dimostrare la propria solidità economica e finanziaria attraverso l'esibizione di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) Dichiarazione resa da Istituto bancario o Società a tale scopo abilitata ai sensi degli artt. 105 e 106 del D.Lgs n. 385/1993 e ss.mm.i.i., anche attraverso "lettera di patronage", che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto proponente in relazione all'entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l'impegno esplicito del medesimo istituto a finanziare l'intervento stesso;

- b) Capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui valore minimo è stabilito in relazione all'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto, convenzionalmente fissato come da tabella I dell'allegato 2 del decreto 23 giugno 2016, nella seguente misura:
- i. Il 10% sulla parte dell'investimento fino a 100 ML€;
 - ii. Il 5% sulla parte dell'investimento eccedente 100 ML€;
 - iii. Il 2% sulla parte dell'investimento eccedente i 200 ML€.

A semplice titolo di esempio il costo di investimento degli impianti fotovoltaici è convenzionalmente fissato in 1000 €/KW ovvero 1ML€/MW.

B) Disposizione sull'esercizio della facoltà di concessione di proroghe:

A decorrere dalla data di emissione delle presenti disposizioni questo Dipartimento non si avvarrà più della facoltà di concedere proroghe del termine di inizio lavori per impianti da FER già in possesso di Autorizzazione Unica, rimanendo comunque salve le istanze in tal senso già acquisite e casi eccezionali eventualmente da valutare.

Si dispone, altresì, che eventuali richieste di proroga del termine di fine lavori potranno essere assentite previa valutazione delle ragioni addotte e previo accertamento in contraddittorio dell'effettivo avanzamento dei lavori, che comunque non potrà essere inferiore ad almeno il 50% dei lavori complessivamente da realizzare.

La S.V. è invitata a dare massima diffusione delle presenti disposizioni sia al personale che svolge attività istruttoria dei Progetti da FER, sia all'esterno attraverso pubblicazione sul sito web di questo Dipartimento dell'Energia.

